REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/76 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1976

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967, nel regolamento (CEE) n. 322/70 [1], il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 12 %, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto della voce ex 50.04 ; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto è del 7 % ;

considerando che detta risoluzione prevedeva inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per gli stessi filati di seta, di un contingente tariffario comunitario annuale, a dazio ridotto o nullo, ed un riesame della situazione del settore durante il 1976 ; che tuttavia investimenti importanti sono stati effettuati in Italia per la seta greggia, con il concorso dello Stato, delle regioni e di privati ; che la Comunità ha contribuito a questi sforzi sotto forma di aiuto supplementare ; che per i filati interamente di seta è opportuno seguire una politica analoga a quella che viene proposta per la seta greggia ; che in queste condizioni conviene prorogare il regime attuale in vigore al fine di permettere di seguire, da vicino, l'evoluzione della produzione italiana ;

considerando che esiste una produzione di filati di seta nella Comunità ; che, anche se tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di seta ; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità ;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni ; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune produrrebbe l'effetto di sottoporre tali prodotti ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con i prodotti analoghi fabbricati con altre materie ; che l'approvvigionamento insufficiente, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere incidenze sfavorevoli per le industrie trasformatrici ;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei prodotti in questione è del 7 % ; che per la fissazione del dazio contingentale si deve tener conto della situazione dell'industria comunitaria produttrice dei filati di seta e della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli ; che un dazio contingentale del 2,5 % potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate ;

considerando che, data l'evoluzione delle importazioni nel corso del 1975, si prevede che il fabbisogno di importazioni dei filati in questione potrebbe essere di circa 60 tonnellate per il 1977 ; che l'apertura di un contingente tariffario comunitario per tale volume non dovrebbe pregiudicare la produzione comunitaria ;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori, l'uguaglianza e la continuità d'accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in parola, fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri in questione, consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in parola, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni per un periodo di riferimento rappresentativo e alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro dei prodotti della

[1] GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 5.

voce 50.04 corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie di tali prodotti, alle percentuali sottoindicate :

	1973	1974	1975
Benelux	0	5	0
Danimarca	0	0	0
R.f. di Germania	15,8	28	43,15
Francia	17,1	17	25,16
Irlanda	0	7	0,05
Italia	52,6	39	21,58
Regno Unito	14,5	4	10,06

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle possibili previsioni, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono essere approssimativamente stabilite come segue :

Benelux	2,0
Danimarca	2,0
R.f. di Germania	34,7
Francia	24,5
Irlanda	2,0
Italia	26,6
Regno Unito	8,2

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei diversi Stati membri, è opportuno dividere in due parti il contingente ripartendo tra gli Stati membri la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'82 % del volume del contingente ;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi interamente la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, ogniqualvolta la sua aliquota supplementare sia stata quasi interamente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversare una percentuale considerevole dell'aliquota iniziale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto della voce ex 50.04 è sospeso al 2,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 60 tonnellate.

2. Nell'ambito di questo contingente tariffario, i nuovi Stati membri applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 49 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano a :

	(tonnellate)
Benelux	1
Danimarca	1
R.f. di Germania	17
Francia	12
Irlanda	1
Italia	13
Regno Unito	4

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 11 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota, diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1977, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1977, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1977, il totale delle importazioni di filati di seta effettuate fino al 15 settembre 1977 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1977, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulla loro aliquota.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. J. J. MERTENS